

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s.

MODIFICATO ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE

Il 7 luglio scorso è stato emanato l'accordo Stato-Regioni n. 128/2016 che ha modificato alcune parti del precedente accordo n. 223/2011; ecco una breve sintesi:

Aggiornamento:

Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per massimo 50% del monte ore anche per accordi precedenti ex art. 34 e art. 37.

“L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”.

Tolto il numero massimo di partecipanti per i convegni valevoli come aggiornamento.

Formazione specifica Lavoratori aziende basso rischio: può essere erogata in modalità e-learning. Per la formazione dei lavoratori a basso rischio abbiamo già reso disponibili vari corsi: un corso completo da 8 ore senza verifica finale e con diverse caratteristiche per i lavoratori degli UFFICI e i lavoratori del COMMERCIO; un corso di sola parte generale da 4 ore e un corso di sola parte specifica settoriale da 4 ore sempre per lavoratori degli UFFICI e per i lavoratori del COMMERCIO.

Modulo A per RSPP: durata di 24 ore, può essere erogato in modalità e-Learning.

Aggiornamento RSPP 40 ore: spariscono gli aggiornamenti da 60 e 100 ore; unico aggiornamento quinquennale per RSPP, può essere erogato in modalità e-Learning.

Aggiornamento ASPP 20 ore: passa da 28 a 20 ore e può essere erogato in modalità e-Learning.

VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE

Dal 2013 è in vigore la nuova norma CEI EN 62305-2 e nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio fulminazione.

Una circolare INAIL ha stabilito che, nei luoghi di lavoro "la valutazione del rischio fulminazione, eseguita con la versione precedente delle norme CEI, va rivalutata come richiesto dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal primo marzo 2013 la nuova norma CEI EN 62305-2".

"Il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 - 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma".

Le analisi dei rischi hanno come obiettivo l'oggettivazione e la quantificazione del pericolo al quale sono esposti gli edifici, e i loro contenuti, in caso di una fulminazione diretta e indiretta.

L'analisi del rischio definita nella CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) garantisce un progetto di protezione contro i fulmini comprensibile per tutte le parti coinvolte (committente/datore di lavoro e valutatore) che sia ottimale sia dal punto di vista tecnico ed economico.

IL DATORE DI LAVORO CHE NON AGGIORNA L'ANALISI DEL RISCHIO, VIOLA IL D. Lgs. 81/08 art. 29 comma 3, ED E' SANZIONATO CON UNA AMMENDA DA € 2000 A € 4000, D. Lgs. 81/08 art. 55 comma 3.

PER UN PREVENTIVO GRATUITO O PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI.

REGOLE DI ASSUNZIONAMENTO DEL SINP (SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE)

Con il **DM 25 maggio 2016, n. 183** il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il regolamento tecnico che permetterà la **realizzazione e il funzionamento del SINP**, e le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) è **stato istituito con l'art. 8 del TUSL (D. Lgs. n. 81/2008)**, ma il decreto per

definirne le regole tecniche di realizzazione e funzionamento, nonché le regole per il trattamento dei dati anziché dopo i 6 mesi previsti vede la luce dopo più di 8 anni.

Il SINP **“ha lo scopo di fornire dati utili** per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.”

I soggetti che lo compongono sono il Ministero del lavoro, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'INAIL, l'IPSEMA e l'ISPESL (ora assorbito dall'INAIL), con il contributo del CNEL. Interessante come il TUSL specifichi che tra gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico concorrono al suo sviluppo siano “compresi quelli che si occupano della salute delle donne”.

Il regolamento parte con una serie di definizioni per poi passare alle finalità e ambito di applicazione, introducendo tra l'altro il portale basato su un'infrastruttura dell'INAIL che servirà per il funzionamento del sistema come unico canale ammesso per la trasmissione dei dati.

Naturalmente, per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito, un tavolo tecnico.

L'art. 3 descrive i dati contenuti nel SINP, oltre a rimandare all'allegato A, che contiene la “descrizione puntuale” degli stessi. Si parla di “quadri” informativi:

- produttivo e occupazionale
- dei rischi, anche in un'ottica di genere
- di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici
- delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte
- degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte
- relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL

Gli allegati contengono:

- a) «schema dati SINP», contenente la descrizione puntuale dei dati di cui ai commi 2 e 3;
- b) «sistemi di classificazione», contenente tabelle ausiliarie utilizzate per assegnare i valori ad alcuni dei campi contenuti nell'allegato A);
- c) «formati di trasmissione dei dati del sistema informativo SINP»;
- d) «servizi di cooperazione applicativa del SINP»;
- e) «Enti fruitori», contenente l'indicazione dei soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all'allegato A);
- f) «Enti fornitori», contenente le categorie dei dati di cui all'allegato A), le fonti informative di provenienza per competenza e ruoli degli enti fornitori, le tipologie di dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari.

Ma cosa si deve fare in pratica ancora non si sa.

AGEVOLAZIONI PER LA BONIFICA DEI BENI E DELLE AREE CONTENENTI

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare ha stanziato 17 milioni di euro per interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, deve essere pari ad almeno a 20.000 euro. L'ammontare totale dei costi eleggibili è limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.

Sono ammesse, anche, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Beneficiari possono essere i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato ad esclusione delle imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, che effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta è riconosciuto attraverso la presentazione telematica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposita domanda a partire dal 16 novembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.

PROSSIMI CORSI:

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma)

Corso per addetti ai carrelli elevatori 12 ore

Martedì 8 e venerdì 11 novembre dalle 14,30 alle 18,30,
martedì 15 novembre dalle 8,00 alle 12,00

Corso aggiornamento RSPP 6 ore - basso rischio

Martedì 22 e 29 novembre 2016 dalle 14,30 alle 17,30

Corso aggiornamento RSPP 10 ore - medio rischio

Lunedì 14 - 21 - 28 novembre 2016

Corso aggiornamento RSPP 14 ore - alto rischio

Lunedì 14 - 21 - 28 novembre - 5 dicembre 2016

Corso Aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori 4 ore

Venerdì 2 dicembre dalle 14,30 alle 18,30

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore gruppo A

Giovedì 17 e 24 novembre dalle 14,30 alle 17,30

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore gruppo B-C

Giovedì 15 dicembre dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione generale 4 ore

Mercoledì 7 dicembre dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione specifica 1^a lezione - basso, medio, alto rischio

Martedì 13 dicembre dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione specifica 2^a lezione - medio, alto rischio

Mercoledì 14 dicembre dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione specifica 3^a lezione - alto rischio

Martedì 20 dicembre dalle 14,30 alle 18,30

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s

Conegliano Viale Italia 202/H

Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

E-mail: info@nuoviservizi.com

www.nuoviservizi.com